

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA

**VERBALE N. 12 DEL GIORNO 29 OTTOBRE 2012
seduta straordinaria**

Cognome Nome	Carica	P	A
Ghisalberti Renata - sez. A	Presidente	X	
Turetti Egidio Sauro - sez. A	Vicepresidente	X	
Spinelli Alessandra - sez. B	Segretario	X	
Angeli Patrizia Daniela - sez. B	Tesoriere	X	
Cilia Roberto - sez. A	Consigliere		X
Curreli Valeria Antonella - sez. B	Consigliere	X	
Dusi Alessandra - sez. A	Consigliere	X	
Edera Lorenzo - sez. B	Consigliere		X
Fattizzo Floriano - sez. B	Consigliere		X
Ferraguti Paola - sez. A	Consigliere	X	
Gallina Margherita - sez. A	Consigliere	X	
Gherardi Donatella - sez. B	Consigliere		X
Manfredi Giulia - sez. A	Consigliere	X	
Panizza Giancarla - sez. B	Consigliere		X
Parravicini Giovanna - sez. A	Consigliere		X

Totale presenti: 9 Sez. A: 6 Sez. B: 3
 Totale assenti: 6 Sez. A: 2 Sez. B: 4

Assenti giustificati: 6 Assenti ingiustificati: //

Il verbale, costituito di n. 3 pagine, più gli allegati, è redatto dal Segretario Alessandra Spinelli

Ai sensi di legge viene affisso, presso la sede dell'Ordine regionale, in una stanza accessibile al pubblico, in data _____.

Alle ore 17,30 raggiunto il numero legale, la Presidente Renata Ghisalberti dà avvio alla riunione del Consiglio Regionale in seduta straordinaria. E' confermato il seguente ordine del giorno:

- 1. comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;**
- 2. bozza del nuovo regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali: proposte di modifiche da parte del Consiglio regionale della Lombardia e di iscritti all'albo regionale;**
- 3. determine e delibere di spesa;**
- 4. varie ed eventuali.**

1. comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;

La presidente propone di passare alla disamina del punto 2.

2. bozza del nuovo regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali: proposte di modifiche da parte del Consiglio regionale della Lombardia e di iscritti all'albo regionale;

In relazione alla nuova bozza per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali proposta dalla Commissione Nazionale Accreditamento e Formazione Continua, la presidente presenta una versione integrata con le osservazioni effettuate dai Consiglieri regionali nell'incontro dedicato del giorno 11/10 e da altri iscritti contattati attraverso i gruppi provinciali di supporto alla sperimentazione della FCAS e i gruppi di lavoro d'area tematica, a cui è stato inviato il testo.

In particolare sono arrivati nei tempi richiesti contributi strutturati da parte di:

- Elisabetta Bianchi e Simonetta Filippini (Studio Bi.Fi.);
- Teresa Bertotti (Università Bicocca, AIDOSS);
- gruppo provinciale di supporto di Bergamo.

Altre osservazioni sono giunte da parte di alcune colleghe: Francesca Merlini, Ariela Casartelli, Vanna Riva e dal gruppo provinciale di supporto di Monza e Brianza.

Alla conclusione della disamina della versione della bozza di regolamento integrato con le osservazioni pervenute, i presenti approvano il testo, da allegare al presente verbale, per l'inoltro alla Commissione Nazionale sopraccitata come contributo alla stesura definitiva del Regolamento previsto dal DPR 137/2012.

Si ricorda che Ghisalberti, quale referente del coordinamento dei CROAS dell'area nord, ha il compito di ricevere gli analoghi testi di osservazione da parte degli altri 8 CROAS per portare una sintesi in sede di Commissione nazionale.

Alle ore 18 entra Turetti.

4. varie ed eventuali.

Si presenta al Consiglio l'accordo stipulato tra la ASL della Provincia di Bergamo e l'Ordine regionale finalizzato all'accreditamento di eventi formativi organizzati dalla citata ASL nell'ambito del piano formativo aziendale per gli anni 2010, 2011 e 2012. Tale accordo, nel rispetto delle finalità istituzionali delle parti, permetterà la realizzazione di un sistema condiviso di accreditamento conformemente alle Linee guida operative per la Formazione continua degli assistenti sociali per il biennio 2011-12.

L'Ufficio di Presidenza, considerando altresì che tale atto non comporta alcun onere aggiuntivo né adempimenti supplementari, ne comunica la ratifica al Consiglio; i presenti concordano.

Si comunica che, dopo attenta valutazione dei preventivi pervenuti per i lavori di ristrutturazione della nuova sede sita in via Mercadante 4, l'Ufficio di Presidenza ha individuato le ditte a cui dare l'incarico.

per lavori di ristrutturazione dell'ufficio

	PIGRECO ALESSANDRO SCARCI	Arnone Servizi Edili ASE Preventivo 22/10	NANCY SRL	EDILCASA POZZI preventivo del 8-10-12 e 26/10	RTL 26/10/2012
TOTALI	5670,00	7224,00	10550	7400,00	7517,50
	6860,00 IVA INCLUSA	8741,00 IVA INCLUSA	12765,50 IVA INCLUSA	8954,00 IVA INCLUSA	9096.17 IVA INCLUSA

L'incarico è stato affidato ad **Arnone Servizi Edili ASE**

Per il trasloco da via Stampa 14 e 15 a via Mercadante 4

PIGRECO - SCARCI	TRASLOCHI GRILLO ANTONINO	Traslochi Milano Samuel Serrani- Sede V.le San Gimignano, n.11 - 20146 Milano - Ufficio Via Fiume, 26/B - 20094 Corsico (MI)	Sereni Traslochi
3050,00	4557,00	3200,00	5765,00
3690,50 INCLUSA IVA	5513,97 INCLUSA IVA	3872,00 INCLUSA IVA	6975,00 INCLUSA IVA

Oltre costi permessi comunali.

L'incarico è stato affidato a **Traslochi Milano Samuel Serrani**

Si tiene a precisare che le scelte, che non erano economicamente le più vantaggiose, hanno tenuto conto non solo degli aspetti economici ma anche di vantaggi legati alla qualità dell'offerta, alla tempistica ed alla serietà dimostrata nella trattativa, nei sopralluoghi e nella analiticità del preventivo.

Gli importi relativi (€ 8741,00 + € 3872,00) saranno imputati al capitolo del bilancio previsionale 2012
110110001 Fondo di riserva per imprevisti

La seduta di Consiglio si conclude alle ore 19.30

Il Segretario
A.S. Alessandra Spinelli

La Presidente
A.S.S. Renata Ghisalberti

**DOCUMENTO DI SINTESI DELLE OSSERVAZIONI PER LA STESURA DEFINITIVA
DEL REGOLAMENTO DELLA FC AS
PER COMMISSIONE NAZIONALE 17 NOVEMBRE 12
A cura referenti d'area**

METODOLOGIA UTILIZZATA PER LA SINTESI:

I CONTENUTI DELLA COLONNA C) "RIFORMULAZIONE E VARIAZIONE PROPOSTA" DI CIASCUN MODULO DEL CROAS (7 SU 9) SONO STATI INTEGRATI NEL TESTO SOTTO RIPORTATO, SALVO ECCEZIONI CITATE; QUALORA LA STESSA PROPOSTA E' STATA FORMULATA DA PIU' CROAS VIENA LASCIATA NELLA VERSIONE SCRITTA DAL CROAS DEL REFERENTE D'AREA; NELLE SITUAZIONI IN CUI CIO' NON E' STATO POSSIBILE LA PROPOSTA DEL CROAS VIENE RIPORTATA IN FORMA ESTESA E DISTINTA.

LE OSSERVAZIONI CONTENUTE NELLA COLONNA B) "COMMENTI E MOTIVAZIONI, DUBBI QUESITI VENGONO INVIAE ALLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA MIGLIOR COMPRESIONE DELLA PROPOSTA E PER POTER DELINEARE UN "VADEMECUM" PER UNA APPLICAZIONE IL PIU' POSSIBILE UNIFORME.

Articoli	A) Accettato	LOMBARDIA (rosso) – VENETO (arancio) – PIEMONTE (blu) – TRENTINO AA (verde) – SARDEGNA (turchese) – LIGURIA (fucsia) – FRIULI VG (nero sottolineato) – EMILIA ROMAGNA (nessuna proposta di variazione) – VALLE D'AOSTA (non pervenuto)
PREMESSA		Nei considerati della premessa sembra un doppione la citazione al punto 2 del decreto 138/2011 che può essere assorbito nel punto successivo in cui si fa riferimento al DPR 137/2012, adottato ai sensi della legge 138/2011 Inserire nella premessa riferimenti alla definizione delle Organizzazioni Internazionali (Standard globali della formazione e codice etico)
Art. 1 Finalità Comma 1 Comma 2	<input type="checkbox"/>	C. 1. Il presente regolamento promuove e favorisce le attività di formazione continua e lo sviluppo delle stesse a vantaggio degli iscritti negli albi. (FORMA PROPOSTA) C. 1. Il presente regolamento promuove e favorisce – disciplina le attività di formazione continua e lo sviluppo delle stesse a vantaggio degli iscritti negli albi (PIEMONTE) C 1. Il presente regolamento disciplina gli obblighi di formazione continua, ai fini di una corretta crescita e promozione della risorsa umana e a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione (LIGURIA)
Art. 2 Oggetto	<input type="checkbox"/>	
Art. 3 Obiettivi formativi	<input type="checkbox"/>	C 1. Gli obiettivi formativi sono: a) rafforzare abilità consolidare competenze tecnico professionali in ordine al lavoro con le persone, i gruppi i gruppi, la comunità, nonché all'analisi del disagio sociale e delle metodologie di intervento di servizio sociale; b) rafforzare abilità consolidare competenze tecnico professionali in ordine a ruoli di direzione, coordinamento, gestione, nonché in ordine all'esercizio di compiti di pianificazione, programmazione, progettazione, valutazione; c) NON MODIFICATO d) NON MODIFICATO e) NON MODIFICATO f) NON MODIFICATO; g) favorire processi di studio e di ricerca su modelli innovativi di intervento, nonché processi di formazione sul campo e lo sviluppo della formazione a distanza e di formazione sul campo, anche al fine di acquisire specifiche ulteriori competenze professionali; h) promuovere competenze in processi di ricerca su fenomeni sociali di particolare interesse per il servizio sociale; i) rafforzare le capacità di un agire professionale eticamente corretto per gestire i dilemmi professionali, in coerenza con quanto previsto dal codice deontologico e dalle

		dichiarazioni nazionali e internazionali.
Art. 4 Obblighi formativi dell'assistente sociale Comma 1 Comma 2 Comma 3	<input type="checkbox"/>	C 1. L'assistente sociale iscritto all'albo ha obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, con riferimento prevalente agli ambiti di esercizio dell'attività professionale effettivamente svolta.
Art. 5 Modalità di adempimento dell'obbligo Comma 1 Comma 2 Comma 3 Comma 4 Comma 5 Comma 6	<input type="checkbox"/>	C 4. Ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno n. 60 crediti formativi, di cui almeno 15 crediti deontologici , che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi articoli, nella misura di non meno di 10 crediti all'anno. C 5. Un credito corrisponde di regola ad 1 ora di attività formativa, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 12 del presente regolamento. C 6. Le attività formative in relazione ai settori di attività professionale esercitata (TRENTINO AA) sono scelte liberamente dagli iscritti con il vincolo di almeno n. 15 crediti formativi nel triennio per attività ed eventi formativi concernenti l'ordinamento professionale e la deontologia PROPOSTA LIGURIA: 90 CREDITI PROPOSTA FRIULI VG: n. 12 crediti formativi nel triennio per attività ed eventi formativi concernenti l'ordinamento professionale e la deontologia
Art.6 Istituzione dei registri delle agenzie formative e dei formatori Comma 1 Comma 2 Comma 3	<input type="checkbox"/>	(DISTINZIONE ARTICOLI: 1 PER AGENZIE E 1 PER FORMATORI – PIEMONTE; TRENTINO AA) C 1. Ai fini del presente regolamento, sono qualificate agenzie formative le strutture pubbliche e private che erogano a qualsiasi titolo attività formativa, e sono qualificati si intendono formatori le persone fisiche che si propongono per lo svolgimento di attività formativa.
Art. 7 Requisiti per l'iscrizione nei registri Comma 1 Comma 2 Comma 3 Comma 4 Comma 5 Comma 6	<input type="checkbox"/>	C 1. L'accreditamento dell'agenzia formativa e del formatore avviene sulla base dei requisiti minimi individuati dal presente regolamento e successive modifiche. C 2. Possono chiedere di essere accreditati ed iscritti al registro delle agenzie formative enti pubblici o privati, società scientifiche, fondazioni, istituti e associazioni private, studi associati , società commerciali e altre persone giuridiche che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) requisiti scientifici, con particolare riferimento alla esperienza maturata, almeno nel triennio precedente la presentazione della domanda, nel settore della formazione dedicata specificamente all'assistente sociale, e quali , a titolo esemplificativo, presenza di formatori accreditati ed iscritti presso il Registro di cui art. 6, comma 3; pregresse attività formative comprovanti competenza ed esperienza nella metodologia didattica e nella progettazione formativa; docenti con specifica preparazione ed esperienza di formazione nell'area sociale con curriculum documentato; docenti universitari di discipline di servizio sociale; presenza di assistenti sociali di comprovata esperienza professionale per meglio apprezzare il fabbisogno formativo della categoria (LOMBARDIA; VENETO; PIEMONTE); presenza di esperti in formazione specifica con curriculum documentato; pubblicazioni ; bibliografia di supporto; materiale didattico; b) Requisiti metodologici quali, a titolo esemplificativo: analisi del bisogno formativo, lezioni teoriche, gruppi di lavoro, sperimentazioni, applicazione specifica in situazione. supervisione residenziale o a distanza ; c) Requisiti di onorabilità: gli amministratori, i dirigenti, i rappresentanti legali delle agenzie formative ed i formatori non devono avere subito condanne penale penali e non abbiano avuto sanzioni disciplinari negli ultimi 5 anni. C 6. Il soggetto, agenzia formativa e/o formatore , cui è stata rigettata la domanda di accreditamento non può ripresentare l'istanza prima del decorso di un anno dal ricevimento della comunicazione di rigetto.

		<p>PROPOSTA FRIULI VG: co 4 <u>lett.a) con almeno xx anni di comprovata e documentata esperienza</u> <u>lett. b) con almeno xx anni di comprovata e documentata esperienza</u> <u>lett. c) xx anni di comprovata e documentata esperienza</u> <u>lett. d) xx anni di comprovata e documentata esperienza</u></p>
<p>Art. 8 Commissione per la formazione continua Comma 1 Comma 2 Comma 3 Comma 4 Comma 5</p>	<input type="checkbox"/>	<p>CONFUSIONE DENOMINAZIONE TRA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE CONTINUA E USO DI COMMISSIONE ACCREDITAMENTO COME NEL C. 4 con proposta di distinguere le due funzioni (TRENTINO AA) CONFUSIONE: COMMISSIONE NAZIONALE E ANALOGA COMMISSIONE REGIONALE (CHIARIRE)</p> <p>C 1. Il CNOAS istituisce una Commissione per la formazione continua composta da tre rappresentanti del CNOAS, da tre rappresentanti dei CROAS, o relativi supplenti, uno per il nord, uno per il centro e uno per il sud e da due esperti che non siano componenti del CNOAS e dei CROAS. La Commissione può essere integrata con la presenza di esperti in materie ritenute pertinenti. (LOMBARDIA; PIEMONTE)</p> <p>PROPOSTA FRIULI VG: C 1 ...esperti con specifiche conoscenze nel campo del lavoro sociale e nel settore giuridico legale</p> <p>C 4. I componenti della delle rispettive Commissione Commissioni Commissioni accreditamento del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali non possono essere iscritti al registro dei formatori.</p> <p>PROPOSTA FRIULI VG Co 5 La Commissione Formazione Continua del CROAS è composta da 3 a 5 componenti a seconda del n° dei consiglieri presenti nel CROAS e può essere integrata da due componenti esterni, scelti tra gli iscritti con comprovata esperienza professionale e formativa. La Commissione Formazione Continua del CROAS si riunisce almeno ogni due mesi per la valutazione degli eventi da accreditare</p>
<p>Art. 9 Procedimento di accreditamento delle agenzie e dei formatori Comma 1 Comma 2 Comma 3 Comma 4 Comma 5</p>	<input type="checkbox"/>	<p>C 5. Il Consiglio nazionale, acquisito il parere di cui al comma precedente, delibera con provvedimento motivato l'accREDITamento o il rigetto della domanda e notifica la decisione al soggetto richiedente.</p> <p>C 3. La domanda è rivolta al Consiglio nazionale, Il Consiglio nazionale che determina l'ammontare del contributo dovuto dal soggetto richiedente a titolo di diritti di segreteria.</p>
<p>Art. 10 Durata e revoca dell'accREDITamento Comma 1 Comma 2 Comma 3</p>	<input type="checkbox"/>	<p>Art. 10. Durata e revoca dell'accREDITamento di agenzie e formatori Comma 1. L' accREDITamento ha durata di tre anni dalla data del rilascio (LOMBARDIA) Comma 2. Decorso il triennio, il soggetto può presentare domanda per ottenere un nuovo accREDITamento. (LOMBARDIA)</p> <p>C 1. Ogni tre anni, le agenzie ed i formatori accREDITati che intendano mantenere l'accREDITamento devono presentare un'autocertificazione nella quale dichiarano la permanenza dei requisiti di cui all'art. 7. La mancata presentazione dell'autocertificazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della scadenza triennale determina l'eliminazione dagli elenchi e la necessità di ripresentare la domanda per ottenere un nuovo accREDITamento.</p> <p>↔ C 2. L'accREDITamento può essere revocato con delibera del Consiglio nazionale, previo parere della Commissione per la formazione continua, qualora vengano meno uno o più dei requisiti previsti dal presente regolamento.</p> <p>PROPOSTA FRIULI VG Co 3 – Decorso il triennio, il soggetto accREDITato può presentare domanda per ottenere un nuovo accREDITamento accompagnata da una relazione sull'esito della formazione organizzata nel triennio precedente</p>
<p>Art. 11 AccREDITamento degli eventi e delle attività formative Comma 1 Comma 2</p>	<input type="checkbox"/>	<p>INCONGRUENZA DELLA DENOMINAZIONE DELL'ART. CHE TRATTA SOLO GLI EVENTI E NON LE ATTIVITA' FORMATIVE (SARDEGNA)</p> <p>C 1. Il Consiglio regionale accredita , con propria delibera di Consiglio gli eventi formativi che si svolgono sul territorio di propria competenza, attribuendo il relativo numero di crediti, previo parere della propria Commissione per la formazione continua.</p>

<p>Comma 3 Comma 4 Comma 5 Comma 6 Comma 7 Comma 8 Comma 9</p>	<p>C 2. TRENINO AA: OSSERVAZIONI PER EVENTI ALL'ESTERO PER LA PECULIARITA' LOCALE</p> <p><u>PROPOSTA FRIULI VG Co 2 Il Consiglio nazionale accredita gli eventi formativi all'estero, gli eventi di formazione a distanza e quelli programmati da uno stesso ente organizzatore che si tengono in almeno due Regioni, attribuendo il relativo numero di crediti, previo parere della Commissione per la formazione continua</u></p> <p>C 3. L'accreditamento viene concesso valutando la tipologia, la durata e la qualità dell'evento formativo nonché gli argomenti trattati. A tal fine i soggetti che intendono ottenere l'accreditamento preventivo di eventi formativi da loro organizzati devono presentare al Consiglio regionale o al Consiglio nazionale, secondo la rispettiva competenza, una relazione documentazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell'evento, anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità del presente regolamento.</p> <p>C 5. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro i termini di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio Regionale o Nazionale non attribuisce crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate.</p> <p>C 6. Il Consiglio Nazionale e i Consigli regionali si pronunciano sulla domanda di accreditamento con decisione motivata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda o delle informazioni e della documentazione integrativa e della documentazione integrativa richiesta.</p> <p><u>PROPOSTA FRIULI VG Co 6 –entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda o delle informazioni e della documentazione integrative</u></p> <p>C 7. Il Consiglio regionale può ritenere maturati i crediti formativi anche a seguito della frequentazione di eventi formativi non accreditati, sulla base di apposita domanda dell'assistente sociale interessato corredata di adeguata documentazione entro 60 giorni dalla data dell'evento (VENETO PROPONE ELIMINAZIONE; TRENINO AA CHIEDE MODIFICA O ELIMINAZIONE).</p> <p>C 8. L'ente organizzatore rilascerà ai partecipanti un attestato di partecipazione, che contenga il titolo dell'evento, la materia trattata, il nome dei relatori, il giorno, l'ora e il luogo di svolgimento, nonché l'Ordine accreditante, l'ente organizzatore e il numero di crediti assegnati. (PIEMONTE PROPONE ELIMINAZIONE)</p> <p>C 9. Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, gli eventi dovranno essere frequentati in misura pari almeno all' 80%.</p> <p>C 10. Il Consiglio regionale determina l'ammontare dell'eventuale contributo dovuto dal soggetto richiedente a titolo di diritto di segreteria .</p>
<p>Art. 12 Attività formative Comma 1 Comma 2 Comma 3 Comma 4 Comma 5</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p>ERRATA NUMERAZIONE DEI COMMI NEL TESTO ORIGINARIO</p> <p>C 1. Fatto salvo il criterio generale di attribuzione di n. 1 credito per n. 1 ora di formazione, fino ad un massimo di 60 crediti nel triennio (SARDEGNA PROPONE DI ELIMINARE "fino ad un massimo di 60 crediti nel triennio), il CNOAS o il CROAS, secondo le rispettive competenze, possono riconoscere un maggior numero di crediti (20%), a parità di ore, ad azioni attività formative che abbiano le seguenti caratteristiche, di cui almeno due compresenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> caratteristiche delle metodologie attive e laboratoriali; innovatività, anche con riguardo al territorio di riferimento; interdisciplinarietà ed interistituzionalità; elaborazione di un prodotto finale (es, protocollo di intesa, documento, pubblicazione ecc.); accoglienza gratuita di quota di partecipanti riservata ai colleghi disoccupati; presenza di relatori o conduttori accreditati dal CNOAS come formatori ai sensi dell'art. 7, comma 3 del presente regolamento; numerosità dei destinatari dell'evento formativo inferiore a 20 <p>C 2. Integra Costituisce (fanno parte dell') assolvimento degli obblighi di formazione continua lo svolgimento delle seguenti attività formative, accreditate ai sensi del presente regolamento, fino ad un massimo di 45 crediti nel triennio:</p> <p>a) Corsi di formazione e aggiornamento attinenti al servizio sociale;</p>

		<p>b) Partecipazione a corsi di perfezionamento universitario e masters;</p> <p>c) Partecipazione a seminari, convegni, giornate di studio, anche attraverso modalità telematiche;</p> <p>d) Partecipazione ad iniziative formative organizzate dall'ente di cui il professionista è dipendente;</p> <p>e) Partecipazione ad incontri di supervisione professionale;</p> <p>f) Punto e) Partecipazione ad incontri di supervisione effettuati da professionisti non assistenti sociali rivolti a gruppi multiprofessionali;</p> <p>g) Punto f) Attività di formazione nell'ambito dell'ente e dello specifico servizio di appartenenza, autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio nazionale o dai Consigli regionali dell'Ordine competenti territorialmente, quali a titolo esemplificativo: gruppi di studio e di lavoro finalizzati alla elaborazione di protocolli operativi tra enti e servizi istituzionali e del privato sociale, gruppi di ricerca, progettualità innovative, ecc.</p> <p>C 3. Costituisce assolvimento degli obblighi di formazione continua con il riconoscimento dei crediti per l'ordinamento professionale e la deontologia la partecipazione ad incontri di supervisione professionale, effettuati da professionisti assistenti sociali, con caratteristiche di continuità e progettualità per un massimo di 20 crediti nell'anno;</p> <p>C 4. Costituisce assolvimento degli obblighi di formazione continua la partecipazione ad attività di ricerca e studio su fenomeni sociali di particolare interesse per il servizio sociale, a cui si possono attribuire un massimo di 25 crediti.</p> <p>C 3. C 5. Integra Costituisce altresì assolvimento degli obblighi di formazione continua, infine, lo svolgimento dell'attività pubblicistica in materie di interesse professionale (articoli, saggi, monografie o trattati, anche in opere collettanee, ovvero su riviste specializzate, o su siti specificamente dedicati al servizio sociale), che comporta l'attribuzione di un minimo di 5 crediti per articoli, saggi o capitoli di libro e di un massimo di 25 crediti per monografie o trattati.</p> <p>COMMENTI: ERA MEGLIO LA TABELLA PRECEDENTE, MOLTO PIU' CHIARA PER GLI ISCRITTI (TRENTINO AA; FRIULI VG)</p> <p>COMMENTI VARI: MANCANO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE (ESEMPIO: CORSI DI ALTA FORMAZIONE)</p>
<p>Art. 13 Esoneri Comma 1 Comma 2 Comma 3 Comma 4</p>	<input type="checkbox"/>	<p>PROPOSTA FRIULI VG</p> <p><u>Co 5. Il CROAS può altresì dispensare dall'obbligo formativo, in tutto o in parte, l'iscritto che ne faccia domanda e che abbia superato i 40 anni di esercizio della professione, tenendo conto, con decisione motivata, del settore di attività, della quantità e qualità della sua attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda.</u></p> <p><u>Co 6. Il CROAS può altresì dispensare dall'obbligo formativo coloro che, pur non esercitando più la professione perché in quiescenza, sono comunque iscritti all'ordine, prevedendo per essi l'obbligatorietà per la sola parte deontologica.</u></p> <p>Specificare "materie professionali di insegnamento" (PIEMONTE) Manca esonero dopo 35 anni di attività (TRENTINO) C 2. UTILE UNA MAGGIOR CHIAREZZA SULLA DISCREZIONALITA' DEI CROAS : PUO'/DEVE ESONERARE (LIGURIA)</p> <p>COMMENTO GENERALE: UTILIZZARE IL DOCUMENTO DEL COORDINAMENTO AREA NORD IN MATERIA</p>
<p>Art. 14 Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell'obbligo formativo Comma 1 Comma 2 Comma 3 Comma 4 Comma 5 Comma 6</p>	<input type="checkbox"/>	<p>1. Ciascun iscritto deve depositare al Consiglio dell'Ordine regionale deve depositare al Consiglio dell'Ordine regionale di appartenenza entro il mese di gennaio di ogni anno una sintetica relazione che illustri e documenti il percorso formativo seguito nell'anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti, anche mediante autocertificazione. (LOMBARDIA, PIEMONTE)</p> <p>2. Al termine di ogni triennio l'iscritto deve compilare una scheda riepilogativa, predisposta dal Consiglio nazionale di concerto con i Consigli regionali, dell'attività formativa effettivamente svolta nei tre anni.-ABROGATO</p> <p>C 1. Ciascun iscritto deve documentare ogni anno al proprio Consiglio regionale entro il mese di marzo le attività formative di cui all'art.12 svolte nell'anno precedente, mediante una scheda riepilogativa telematica facente parte del</p>

		<p>sistema informatico nazionale predisposto dal CNOAS .</p> <p><u>PROPOSTA FRIULI VG co 1 – ciascun iscritto deve depositare al Consiglio dell’Ordine regionale di appartenenza un’ autocertificazione che attesti la formazione professionale svolta in conformità al regolamento entro il mese di febbraio di ogni anno</u></p> <p>C 2. Il periodo di valutazione della formazione continua di ciascun iscritto ha durata triennale.</p> <p><u>PROPOSTA FRIULI VG Co 2 da togliere</u></p> <p>C 4. L’iscritto può adempiere adempiere agli obblighi di cui al comma 1 e 2 tramite procedure telematiche afferenti a sistemi nazionali di registrazione , addove predisposti a cura del Consiglio Nazionale.</p> <p><u>PROPOSTA FRIULI VG co 7 - La violazione dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare (censura?) che sarà segnalato dal Consiglio dell’Ordine regionale di appartenenza dell’iscritto al Consiglio di disciplina territorialmente competente istituito ai sensi dell’art.8 del DPR 137/2012</u></p> <p>COMMENTO GENERALE: SI CHIEDE CON URGENZA IL SISTEMA INFORMATICO NAZIONALE</p>
<p>Art. 15 Attribuzioni del Consiglio Regionale Comma 1 Comma 2 Comma 3 Comma 4 Comma 5 Comma 6 Comma 7</p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p>C 1. I Consigli regionali dell’Ordine, tenuto conto di quanto stabilito dal presente regolamento, istituisce istituiscono una commissione per la formazione continua e predispone predispongono un regolamento di funzionamento interno.</p> <p>C 2. I Consigli regionali dell’Ordine, anche di concerto tra loro, entro il 15 dicembre, predispongono ed inviano al CNOAS, il piano dell’offerta formativa a valenza biennale annuale (LOMBARDIA; PIEMONTE; FVG)</p> <p>C 3. I piani formativi regionali dell’offerta formativa devono includere eventi attività formative aventi ad oggetto la materia deontologica e l’ordinamento professionale e devono contenere le indicazioni programmatiche per le azioni di sviluppo della formazione continua regionale, tenendo conto di alcuni criteri generali di attuazione (obiettivi formativi; tematiche oggetto di trattazione; modalità di realizzazione; tempi di realizzazione; luoghi di svolgimento; enti coinvolti nella realizzazione delle attività formative; definizione delle risorse di bilancio a favore degli iscritti per le attività di formazione continua nell’ambito dell’ordinamento e della deontologia professionale).</p> <p>a) obiettivi formativi;</p> <p>b) argomenti oggetto di trattazione</p> <p>c) modalità di realizzazione;</p> <p>d) tempi di realizzazione;</p> <p>e) luoghi di svolgimento, intesi come province;</p> <p>f) enti coinvolti nella realizzazione delle attività formative;</p> <p>g) altre informazioni ritenute utili, quali a titolo esemplificativo i relatori individuati;</p> <p>h) i costi e gli eventuali finanziatori o sponsor.</p> <p>C 4. I Consigli regionali dell’Ordine realizzano il programma, anche di concerto tra loro o con ordini/associazioni di altre professioni. Possono avvalersi della collaborazione di associazioni professionali, o di altri enti abilitati.</p> <p>C 5. I Consigli regionali favoriscono la formazione continua in modo da consentire a ciascun iscritto l’adempimento dell’obbligo formativo, realizzando eventi formativi rivolti alla promozione della professione, con specifica attenzione all’ordinamento professionale e alla deontologia, soggetti a contribuzione dei</p>

		<p>partecipanti limitatamente al recupero delle spese sostenute o a titolo gratuito. A tal fine utilizzeranno risorse proprie o quelle ottenibili da sovvenzioni o contribuzioni erogate da enti finanziatori pubblici o privati.</p> <p>C 6. I Consigli regionali dell'Ordine, anche in collaborazione con altri Ordini professionali, con associazioni, studi associati, enti od istituzioni ed altri soggetti, potranno organizzare nel corso dell'anno eventi formativi, attribuendo i crediti secondo i criteri di cui al presente regolamento. e dandone comunicazione al Consiglio Nazionale.</p> <p>C 7. Il Consiglio nazionale e i Consigli regionali rendono noto agli iscritti le attività formative di cui ai commi precedenti con forme comunicative adeguate.</p>
<p>Art. 16 Attribuzioni del Consiglio Nazionale Comma 1</p>	<input type="checkbox"/>	<p>C 1. Il Consiglio Nazionale:</p> <p>a) NON MODIFICATO</p> <p>b) garantisce l'uniformità la qualità dell'offerta formativa attraverso la verifica e l'approvazione dei piani formativi regionali;</p> <p>c) elabora il Piano Formativo Nazionale biennale annuale sulla base dei Piani Formativi trasmessi dai Consigli regionali dell'Ordine a norma del precedente art. 15, su proposta della Commissione per la formazione continua; (Lombardia, <u>FVG</u>)</p> <p>d) NON MODIFICATO</p> <p>e) si impegna a stipulare convenzioni e/o specifici protocolli con Ministeri, Uffici del Governo, Università, Enti Locali, Regioni, Organizzazioni Sindacali (Liguria e FVG), e con Associazioni di assistenti sociali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed altri soggetti, allo scopo di rendere fruibile e accessibile la formazione permanente continua agli iscritti negli albi;</p> <p>f) NON MODIFICATO</p> <p>g) il Consiglio nazionale effettua il monitoraggio del presente regolamento e della formazione continua, attraverso un sistema nazionale informatizzato per l' acquisizione, aggregazione, correlazione di dati, in collaborazione con i CROAS, al fine di verificarne lo stato di attuazione, l'uniformità e l'efficacia;</p> <p>h) organizza la conferenza annuale, in collaborazione con la Conferenza dei Presidenti, in materia di formazione continua, nella quale verranno resi noti i risultati del monitoraggio di cui al precedente comma punto, anche ai fini della revisione del presente regolamento;</p> <p>i) istituisce un tavolo di concertazione permanente con le istituzioni al fine di rilevare i bisogni formativi emergenti sul versante istituzionale e di armonizzarle con le esigenze professionali;</p> <p>l) commissiona a strutture indipendenti la realizzazione periodica di ricerche volte a valutare qualità ed efficacia dell'offerta formativa erogata sul territorio;</p> <p>m) interviene in forma sostitutiva delle competenze in materia formativa dei singoli Consigli regionali laddove inadempienti.</p>
<p>Art. 17 Entrata in vigore Comma 1</p>	<input type="checkbox"/>	<p>Comma 1. Il presente regolamento entra in vigore dal; salvo diversa necessità è fatto obbligo di revisione e aggiornamento ogni 5 anni.</p>